

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I Suoi depositi presso Banca Valsabbina S.C.p.A. sono protetti da:	<i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</i> Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge
Limite della protezione	<i>100.000 euro per depositante e per banca.</i> <i>In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (1)</i>
Se possiede più depositi presso la stessa banca	<i>Tutti i depositi presso lo stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro.</i> <i>Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante.</i>
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente
Tempi di rimborso in caso di liquidazione della banca	<i>20 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.</i> Sono in corso modifiche per recepire, fin dai prossimi mesi, la riduzione dei tempi di rimborso a 7 gg lavorativi, con ampio anticipo rispetto alla tempistica definita dalla normativa europea. <i>Il diritto al rimborso si estingue decorsi i 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (2)</i>
Valuta del rimborso	<i>Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito</i>
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	<i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</i> <i>Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA)</i> <i>www.fitd.it</i> <i>E-mail: infofitd@fitd.it</i>
Per maggiori informazioni	<i>www.fitd.it</i>
Conferma ricezione del depositante	

1 Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

2 La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016)